



DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, COME NOVELLATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DLGS 50/2016 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO BORGO "CAVALLARO", POLO MUSEALE AL SERVIZIO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA

CIG: 98994948E0

CUP: E37B18000090002

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'APPALTO SI SVOLGERÀ INTERAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016; LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE FORMULATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI E RICEVUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE ESCLUSIVAMENTE sul sistema MePa.

L'appalto è indetto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 108/2021 di conversione del D. L. n. 77/2021 e viene aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei servizi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 DL n.76/2020 conv. con modificazioni con L.120/2020, così come modificato dal DL n. 77/2021 conv. con modificazioni dalla l. n.108/2021.

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Sebastiano Leonardi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il presente disciplinare di gara;
- lo schema di contratto e Capitolato tecnico prestazionale;
- i modelli: DGUE (modello A.1), Dichiarazione integrativa DGUE (modello A.2), dichiarazione consorziata esecutrice (modello A.3), dichiarazione impresa ausiliaria (modello A.4) , dichiarazione RTI (modello A.5) .

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura inviando le opportune richieste tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comunegaggi.it

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici che perverranno **entro e non oltre le ore 12.00 del 2° giorno antecedente il termine ultimo di presentazione dell'offerta**. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e presentati con modalità diverse rispetto a quelle sopra specificate.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.



2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale".

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti sul MePa, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

3. OGGETTO E IMPORTO

3.1 OGGETTO

L'oggetto del servizio consiste nella verifica preventiva del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, per la **RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO BORGO "CAVALLARO", POLO MUSEALE AL SERVIZIO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA.**

L'intervento necessita di un finanziamento complessivo da Quadro Economico pari ad € **1.615.276,66** (Euro tremilioni/00) di cui: - € **1.096.599,80** quale importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza; - € **518.676,86** quali somme a disposizione.

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle ID opere e dei rispettivi importi:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.19	<i>Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane</i>	1,20	€ 517.932,30	8,18%
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti</i>	0,90	€ 578.667,50	7,955%

3.2. IMPORTO

L'importo a base di gara ammonta ad € **15.359,82 (quindicimilatrecentocinquantanove/82 centesimi) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.**

I costi della sicurezza relativamente alle attività di supporto al RUP per verifica e validazione sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che i servizi sono di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art.8 del Decreto Ministeriale – Ministero della Giustizia – del 17 Giugno 2016 all'interno della stessa categoria d'opera (Edilizia) gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore.

A sostegno di quanto sopra si menziona anche quanto riportato alla parte V, punto 1 della Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" a mente della quale: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività



svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [...]”.

L'appalto è stato finanziato con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 79 del 22 dicembre 2021, Registrato alla Corte dei conti il 16/03/2022 – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 347, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).

4.DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini e nel rispetto delle fasi e scadenze di cui all'art. 4 dello “Schema di contratto e capitolato descrittivo prestazionale” a cui si rimanda.

5. SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. b), del Codice, e secondo gli indirizzi di cui alla Linee Guida ANAC n. 1, possono partecipare alla presente procedura di gara, in forma singola o associata, i seguenti soggetti

a) Organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle opere.

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:

- l'organismo di ispezione **di tipo A** deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;

-l'organismo di ispezione **di tipo C** è una struttura che può essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l'ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

L'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per le attività di verifica della progettazione delle opere, dovendo essere idoneo per la natura dei lavori specificati nella precedente Tabella “Categoria delle Opere”. Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla gara accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o solidità strutturale ovvero al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle costruzioni.

b) Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 26, comma 7 del Codice **la presente attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara **in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, nonché del DM 263/2016**, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di **partecipare anche in forma individuale.**

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.



I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un **consorzio ordinario costituito** oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Trattandosi di un servizio di importo inferiore a 40.000,00, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati in sede di gara avverrà nei confronti dell'aggiudicatario senza l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

In analogia a quanto previsto dall'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'



VIA ENRICO BERLINGUER
TELEFONO: 0942.47160 - 630013

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



- a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **Iscrizione all'Albo** del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento (ordine professionale degli ingegneri / architetti sez. A).
- c) **Accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020**, o dotazione di **un sistema conforme alla norma UNI EN ISO 9001** certificato da Organismi accreditati secondo quanto indicato al precedente paragrafo 5. La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme delle certificazioni richieste.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) **Fatturato globale minimo**, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori di opere di ingegneria o architettura realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, per un importo **almeno pari** all'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica.

Motivazione della richiesta, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice: il requisito viene richiesto in relazione alla rilevanza dell'oggetto dell'appalto e alle condizioni contrattuali con cui l'attività deve svolgersi, che sono dettagliatamente descritte nel Capitolato descrittivo, al fine di verificare la capacità del concorrente di fare fronte alla gestione della complessità del procedimento.

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) **Avvenuto svolgimento di due servizi analoghi:** avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente disciplinare di gara, di due appalti di servizi analoghi (di verifica di progetti o di progettazione o di direzione lavori) relativi ad opere di natura analoga a quella di cui trattasi e di importo, ciascuno, almeno pari al **50%** (cinquanta per cento) dell'importo dell'opera di cui trattasi:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	50% dell'importo
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.19	<i>Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e</i>	1,20	€ 517.932,30	€ 258.966,15
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti</i>	0,90	€ 578.667,50	€ 289.333,75

Per l'individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016, riportata al paragrafo 3 del presente disciplinare di gara. I servizi presi in considerazione sono quelli iniziati e ultimati nel periodo di riferimento sopra indicato, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non verranno presi in considerazione servizi non ancora ultimati alla data di scadenza del presente disciplinare di gara.

La comprova dei suddetti requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- copie dei contratti e/o fatture relative al servizio prestato.



- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- copie dei contratti e/o fatture relative al servizio prestato.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. b)**, relativo all'**accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020**, deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **punto 7.2 lett. c)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 comma 8 del Codice.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente **punto 7.3**, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 comma 8 del Codice.

Il requisito dei due servizi analoghi, di cui al precedente **punto 7.3 lett. d)**, può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ciascuno dei due servizi non è frazionabile e pertanto dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti richiesti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale, di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo suddetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al paragrafo 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 16 del capitolato prestazionale è vietato all'Affidatario di cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione del contratto e del risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'Amministrazione per la risoluzione anticipata dello stesso.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, conv. L.120/2020, gli operatori economici sono esonerati dall'obbligo della costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto così come stabilito dalla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul sistema MePa entro e **non oltre le ore 18.00 del 5° giorno successivo alla pubblicazione della RdO**, ai sensi dell'art. 8 co.1 lett. c) della L. n. 120/2020, per cui è facoltà dell'Ente la dimidiazione prevista dall'art. 36, com. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. (vedi parere di precontenzioso n. 131 del 28 marzo 2023 ANAC)

Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disagio o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Gaggi.

La Stazione Appaltante si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE nonché le ulteriori eventuali dichiarazioni di cui ai modelli A.3, A.4, A.5 devono essere redatte utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella documentazione di gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta contenente la documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1 e comma 2, possono essere rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega alla documentazione anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Committente si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "Documentazione amministrativa" le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, fermo restando che non dovrà contenere, **a pena di esclusione**, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta economica.

15.1 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE"(modella A.1) , Dichiarazioni integrative al DGUE (modello A.2.) e ulteriori modelli: scheda consorziata esecutrice (modello A.3), dichiarazione impresa ausiliaria (modello A.4), dichiarazione RTI(modello A.5).

Tutti i concorrenti dovranno rendere le dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relative ai requisiti generali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed al possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura e le dichiarazioni contenute nel modello A.2 "Dichiarazioni integrative al DGUE".

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/200, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte II- Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente rende le informazioni richieste in tutte le sezioni.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare di gara;**
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare di gara ;**
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare di gara;**
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.**

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



Il DGUE e le Dichiarazioni integrative al DGUE dovranno essere inoltre sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserite sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

ATTENZIONE: Si precisa che per ognuno dei soggetti di cui al comma 3 art. 80 D. Lgs. 50/2016, limitatamente al predetto comma 1 e comma 2 del medesimo articolo, il legale rappresentante può rendere le relative dichiarazioni nel proprio DGUE, sia per sé sia per i soggetti dell'art. 80 comma 3, firmando egli stesso il DGUE.

In questo caso il legale rappresentante dovrà dichiarare, nel punto A della parte III del DGUE:

“Nella mia qualità di legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione ex art. 80 comma 1 e comma 2 anche per gli altri soggetti dell'operatore economico che rappresento, tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 80 e precisamente:

Sig.....nella sua qualità di, Sig.....nella sua qualità di”

oppure

dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati, elencati nell'art. 80 comma 3 del Codice, provvedendo gli stessi, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

- a) sottoscrivere il DGUE presentato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente allo scopo di assumere la paternità delle dichiarazioni ivi contenute;
- b) compilare e sottoscrivere un distinto DGUE, compilando solo la parte afferente all'art. 80 comma 1 del Codice e cioè la “Parte III Motivi di esclusione - sezione A” e la parte afferente all'art. 80 comma 2 del Codice e cioè la “Parte III Motivi di esclusione - sezione D” limitatamente a detto art. 80 comma 2.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e le Dichiarazioni integrative al DGUE dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE ed il modello A.2. dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecuttrice dovrà rendere, utilizzando l'apposito **Modello A.3 “Scheda consorziata”**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziate esecuttrice l'impresa che sia assoggettata ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE, del Modello A.2. Dichiarazioni integrative al DGUE** e del **Modello A.3 “Scheda consorziata”** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema; in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti previsti nel presente disciplinare di gara di altro soggetto [impresa ausiliaria (**avvalimento**)] deve indicare nella sezione C della parte II del **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve **allegare il CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale**



L'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'affidamento, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE ed il Modello A.2.;
- rendere, utilizzando l'apposito modello A.4 "DICHIAZIONE IMPRESA AUSILIARIA", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le dichiarazioni integrative che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e, il modello A.2. e il modello A.4 "DICHIAZIONE IMPRESA AUSILIARIA", compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

CONCORDATO PREVENTIVO

Nel caso in cui l'operatore economico abbia depositato domanda di concordato preventivo, o sia stato ammesso a concordato preventivo, nel DGUE nella sezione C – parte III, dovrà dichiarare di trovarsi in tale situazione ai sensi dell'art.110 comma 4, 5 e 6 del Codice.

15.2 IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione non è dovuta ai sensi di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate con propria Risposta n. 7 del 05/01/2021.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi del combinato disposto ex.art. 36, comma 9-bis e 95 co.3 lett.b del Codice con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L'offerta economica è determinata dal **ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara**.

I servizi saranno aggiudicati esclusivamente tra le offerte dei concorrenti, a quella che ha effettuato il **massimo ribasso** (ESPRESSO IN PERCENTUALE FINO ALLA TERZA CIFRA DECIMALE) **sull'importo soggetto a ribasso pari a € 15.359,82.**

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandataria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.



In caso di Raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Seggio di gara procede nella prima seduta a verificare le offerte pervenute entro il termine perentorio indicato nel presente disciplinare e a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;

Successivamente si procederà:

- all'apertura della busta economica;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito della attivazione del soccorso istruttorio.

Il Responsabile del procedimento adotterà il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l'adozione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis, D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procede alla apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche ed alla verifica della regolarità del loro contenuto.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 8, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020.

Ai sensi dell'art. 97 comma 6, il RUP, a prescindere da quanto sopra riportato, ha facoltà comunque di effettuare la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso il RUP si avvalga di tale facoltà, la verifica di congruità avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;
- d) potrà essere esclusa l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni descritte al paragrafo 18 del presente disciplinare di gara di invito il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La Stazione Appaltante avvierà le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario. L'esito sarà tempestivamente comunicato al RUP ai fini dell'efficacia della aggiudicazione.



L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il responsabile procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio (*solo nel caso di applicazione dell'esclusione automatica*, cfr. Cons. Stato, V, 13, febbraio 2017, n. 590 e T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 1° agosto 2016, n. 1989, “...Finché si è in sub-fase endo-procedimentale, cioè prima che si formi la definitiva aggiudicazione efficace, non si cristallizza alcuna graduatoria e il ricalcolo della media è atto dovuto a seguito di riammissione di soggetto precedentemente escluso. Pertanto, l'autotutela esercitata dalla stazione appaltante nella fase procedimentale anteriore all'aggiudicazione definitiva non cristallizza affatto la soglia di esclusione automatica).

Dopo l'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite **piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici**;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016;
- produrre la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, oltre alle polizze previste nel Capitolato speciale d'appalto.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, ai sensi del comma 4, del suddetto articolo. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, D. Lgs 50/2016, in combinato disposto con l'art. 8, co. 1, lett. a), L. 120/2020, la Stazione appaltante potrà autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione oggetto del contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

20. ALTRE INFORMAZIONI

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute nel capitolato prestazionale e nel presente disciplinare di gara sono queste ultime a prevalere sulle prime. Le clausole del decreto legge 31 maggio 2021 n° 77, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, sostituiscono di diritto eventuali prescrizioni difformi contenute negli elaborati di progetto.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare nel Capitolato prestazionale, negli allegati e nello schema di contratto con rinuncia ad ogni eccezione e **comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento**, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti atti disponibili posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei **prezzi e di aver giudicato l'appalto remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.**



La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del Codice.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determina dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni fornite dal concorrente/aggiudicatario, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del **Regolamento Europeo UE 2016/679** che ha modificato e integrato il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) saranno utilizzati nel modo seguente

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti vengono acquisiti, oltre che ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente), in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati raccolti potranno essere trasmessi ad altre Amministrazioni Pubbliche nell'esecuzione di specifici compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.

La durata del trattamento dei dati sarà strettamente connessa al tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La durata della loro conservazione è quella disposta dalle specifiche norme di legge in materia. I dati personali acquisiti, in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa, potranno essere comunicati o messi a disposizione di soggetti terzi che agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.

22. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti è regolato ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. L'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;



c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

È comunque consentito, con riferimento all'ipotesi sub a), l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Comune di Gaggi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo di Messina, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia alle disposizioni del codice e alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Sebastiano Leonardi)

